



## **PROVINCIA DI PIACENZA**

**REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ, TEMPI DI RIVERSAMENTO E RENDICONTAZIONE  
DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE  
DELL'AMBIENTE DI CUI ALL'ART. 19 DEL D.LGS. N. 504/1992 (TEFA)**

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 44 del 20/12/2023

## SOMMARIO

### Premesse

ART. 1 - DEFINIZIONI .....	3
ART. 2 - DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO.....	3
ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE.....	4
ART. 4 – GESTIONE DEL TRIBUTO TEFA.....	4
ART. 5 - MODALITÀ E TEMPI DI VERSAMENTO DEL TEFA RISCOSSO DAL COMUNE O DA SOGGETTO TERZO INCARICATO.....	5
ART. 6 - MODALITA' E TERMINI DI RENDICONTAZIONE .....	7
ART. 7 - SOMME PROVENIENTI DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA (MIUR).....	8
ART. 8 - RITARDATO/OMESSO VERSAMENTO.....	8
ART. 9 - DILAZIONI DI PAGAMENTO .....	9
ART. 10 - RIMBORSI.....	10
ART. 11 - COMUNICAZIONI ALIQUOTA .....	11
ART. 12 - OBBLIGHI DEI COMUNI .....	11
ART. 13 - OBBLIGHI DELLA PROVINCIA .....	11
ART. 14 - APPROVAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE .....	12

## Premesse

- A fronte dell'esercizio delle funzioni amministrative di interesse dell'Ente, riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo, venne istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1993, un tributo annuale a favore delle Province (ora anche Città Metropolitane) *–di seguito denominato Tefa.*
- Il Tefa è commisurato alla superficie degli immobili assoggettata dai Comuni al prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ed è dovuto dagli stessi Soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti, sono tenuti al pagamento del predetto prelievo.
- Con atto dell'Organo Competente, da adottare entro il termine per l'approvazione del bilancio, il tributo Tefa è determinato in misura non inferiore all'1 per cento né superiore al 5 per cento delle tariffe per unità di superficie stabilite ai fini della TARI; qualora la deliberazione non sia adottata entro la predetta data la misura del tributo dell'anno in corso si applica anche per l'anno successivo.
- Il Tefa è liquidato e iscritto a ruolo dai Comuni, contestualmente alla propria taxa/tariffa raccolta rifiuti, con l'osservanza delle relative norme per l'accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni.
- Al singolo Comune spetta per legge una commissione, posta a carico della Provincia di Piacenza, nella misura dello 0,30 per cento delle somme rimosse, senza importi minimi e massimi.
- L'ammontare del tributo, riscosso con la taxa/tariffa raccolta rifiuti, previa deduzione della corrispondente quota del compenso, se spettante, e/o della commissione di riscossione, è versato dal Comune o dai Gestori del servizio di riscossione/concessionari della taxa/tariffa raccolta rifiuti incaricati dai Comuni, direttamente alla tesoreria della Provincia di Piacenza nei termini e secondo modalità stabilite nei successivi articoli.

- Nel caso di versamenti della TARI-tributo, della Tariffa- corrispettiva e del Tefa attraverso la piattaforma PagoPA, i Prestatori di Servizi di Pagamento-PSP che incassano la TARI-tributo, la TARI-corrispettiva e il Tefa, entro il giorno successivo all'incasso, provvedono all'accredito delle somme spettanti alla Provincia di Piacenza, ai Comuni ovvero al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e trasmettono ai soggetti creditori, entro i 2 giorni successivi all'incasso, appositi flussi informativi contenenti i dati analitici dei versamenti eseguiti dai Soggetti passivi secondo gli standard rendicontativi PagoPA (D.M-MEF/21/10/2020 art 2 e segg).

## ART. 1 - DEFINIZIONI

Ai sensi del presente regolamento si definiscono:

- **T.A.R.S.U.:** la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani istituita con il D.Lgs n. 507 del 15 novembre 1993.
- **T.I.A.:** la tariffa di igiene ambientale stabilita con il D.Lgs n. 22 del 5 febbraio 1997.
- **TARES:** il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi stabilito con D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 e con decorrenza 01/01/2013.
- **TARI:** la tassa sui rifiuti di cui alla Legge 27 dicembre 2013 numero 147; si distingue fra
  - **TARI TRIBUTO** ovvero la tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
  - **TARI CORRISPETTIVO** ovvero la tariffa di natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'undicesima legge.
- **TEFA:** il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992;
- **Provincia:** la Provincia di Piacenza, con sede in C.so Garibaldi 50, 29121 Piacenza;
- **Comuni:** ciascuno dei Comuni della Provincia di Piacenza, con sede presso le rispettive residenze municipali;
- **Soggetto Gestore:** ciascuno dei Soggetti cui i Comuni affidano la gestione della Tassa sui Rifiuti;
- **Soggetti Passivi:** i Comuni ed i Soggetti gestori di cui sopra.
- **Commissione:** quota spettante per legge come da art. 19, c.5, del D.lgs. n. 504/1992
- **Compenso:** remunerazione riconosciuta al Soggetto affidatario della riscossione come da Convenzione stipulata tra il Comune e il Soggetto Gestore.

## ART. 2 - DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è determinato con apposito atto da emanare entro i termini di legge stabiliti per l'approvazione delle aliquote dei tributi degli enti locali.
2. Il tributo deve essere determinato entro i limiti previsti dal D. Lgs 504/1992, art. 19, comma 3 ovvero entro il limite non inferiore al 1 per cento e non superiore al 5 per cento.

3. Qualora l'atto non sia adottato entro il termine di cui al punto 1, la misura del tributo sarà applicata anche per gli anni successivi.

### **ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il presente regolamento ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 446/1997 (*Potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni*) disciplina il tributo denominato Tefa per quanto non espressamente previsto dal D. Lgs 504/1992 e da altre disposizioni di legge e si applica nel caso in cui i Comuni gestiscono la tassa/tariffa raccolta rifiuti in proprio ovvero tramite soggetto gestore concessionario stabilendo le modalità operative, disciplina e tempi di riversamento alla Provincia e relative attività connesse di rendicontazione da parte dei Soggetti riscuotitori.

### **ART. 4 – GESTIONE DEL TRIBUTO TEFA**

1. I Comuni, nella propria piena autonomia gestionale, possono riscuotere direttamente la tassa raccolta rifiuti Tari e conseguentemente il tributo Tefa correlato ovvero adempiere all'obbligazione di riscossione avvalendosi di Soggetti terzi da loro incaricati.
2. Il riversamento del Tefa, comprensivo di interessi e sanzioni, alla Provincia di Piacenza viene effettuato dal Comune, per la sola quota del tributo riscosso sul proprio conto di tesoreria, ovvero dal Soggetto Gestore incaricato dal Comune per la sola quota del tributo riscosso sui propri conti, al netto della commissione dello 0,30 % delle somme riscosse senza importi minimi e massimi, come da art. 19, c.5, del D.lgs. n. 504/1992 e dell'eventuale compenso.
3. I Comuni devono informare la Provincia dell'affidamento a soggetto terzo dell'incarico del riversamento del Tefa alla tesoreria provinciale, entro 30 giorni dall'affidamento, e trasmettere copia della convenzione/contratto di affidamento alla Provincia tramite pec all'indirizzo provpc@cert.provincia.pc.it .
4. I Comuni, fatta salva l'obbligazione legale che resta in capo agli stessi, devono sempre, in caso di affidamento a terzi, rendere operativi i contenuti del presente regolamento anche nei confronti del nuovo soggetto affidatario del servizio con esclusione del concessionario nazionale della riscossione, della struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e dei Prestatori di Servizi di pagamento PagoPA, disciplinati da apposite normative.

5. Ai Soggetti terzi incaricati dal Comune al riversamento diretto del Tefa alla Provincia di Piacenza si riconosce il medesimo compenso previsto convenzionalmente dallo stesso Comune per la riscossione del tributo/tassa/tariffa comunale sui rifiuti. In ogni caso il compenso, per il Tefa, dovrà essere in linea con le disposizioni di legge vigenti e con quanto previsto per il concessionario nazionale della riscossione, sia per la riscossione bonaria che coattiva.
6. I Soggetti incaricati dai Comuni, di cui al comma precedente, trattengono al momento del riversamento del Tefa alla Provincia di Piacenza il compenso complessivamente spettante, se dovuto, da assoggettare regolarmente ad IVA.
7. La registrazione delle transazioni relative al compenso di cui al comma precedente, non presentando flussi di cassa, sono costituite da impegni cui corrispondono accertamenti di pari importo e da mandati versati in quietanza di entrata (Allegato 4.2 Dlgs. 118/2011 e s.m.i. punto uno).

#### **ART. 5 - MODALITÀ E TEMPI DI VERSAMENTO DEL TEFA RISCOSSO DAL COMUNE O DA SOGGETTO TERZO INCARICATO**

1. Il Tefa è liquidato e iscritto a ruolo contestualmente alla tassa rifiuti da parte del Soggetto Passivo al quale, per l'attività di riscossione del tributo, spetta una commissione posta a carico della Provincia pari allo 0.30% delle somme riscosse senza importi minimi e massimi ai sensi dell'art. 19, c.5, del D.lgs. n. 504/1992.
2. A partire dall'annualità 2021, ai sensi del Decreto del MEF del 21 ottobre 2020, i versamenti a titolo di Tefa spettanti alla Provincia sono versati dai contribuenti, secondo le disposizioni indicate dai Comuni, distintamente dagli importi dovuti a titolo di Tari e in particolare:
  - a. In caso di pagamenti tramite Modelli F24 e F24EP utilizzando i nuovi codici tributo istituiti con la risoluzione 5/E del 18/01/2021 di Agenzia delle Entrate;
  - b. In caso di pagamento tramite la piattaforma PagoPA *"i Comuni e i Soggetti affidatari del servizio dovranno emettere avvisi PagoPA multi-beneficiario Tari e Tefa, secondo le nuove disposizioni, consentendo di effettuare un'unica disposizione di pagamento che la procedura realizzata provvederà ad accreditare al Comune e alla Provincia/Città Metropolitana"* così come precisato da PagoPA SpA nella comunicazione del 30/04/2021.

- c. In caso di pagamenti di cui al punto b) il conto corrente da utilizzare nell'emissione degli avvisi/per la bollettazione è quello indicato e trasmesso ai Soggetti Passivi dalla Provincia di Piacenza con apposita comunicazione trasmessa a mezzo pec agli indirizzi istituzionali dei Soggetti Passivi entro il 28 di febbraio di ogni anno.
3. Per i pagamenti effettuati con modalità diverse da quelle di cui all'art. 38-bis del D.L. n. 124/2019 (convertito in L. 157/2019) non rientranti nella gestione dell'Agenzia delle Entrate, nonché per i pagamenti effettuati dai contribuenti che, per qualche motivo, non transiteranno attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, come meglio specificati al comma 2, resta di competenza del Comune provvedere al riversamento alla Provincia del Tefa incassato, derivante anche da attività accertative e/o coattive.
4. L'importo da riversare alla Provincia da parte del Comune o del Soggetto Gestore è calcolato sull'incassato in ciascun trimestre solare a prescindere dal ruolo di riferimento e considerando anche le riscossioni dei tributi degli anni precedenti (Tarsu, Tia, Tares, Tari), nonché degli interessi e delle sanzioni.

Tale importo è riversato al Tesoriere della Provincia di Piacenza (con esclusione del concessionario nazionale della riscossione, della struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e dei Prestatori di Servizi di Pagamento PagoPa) entro 30 giorni dalla chiusura del trimestre secondo le scadenze riportate nella seguente tabella:

<b>Trimestre</b>	<b>Periodo incasso</b>	<b>Termine versamento Comune/Soggetto incaricato</b>
1	Gennaio/Febbraio/Marzo	30 aprile
2	Aprile/Maggio/Giugno	30 luglio
3	Luglio/Agosto/Settembre	30 ottobre
4	Ottobre/Novembre/Dicembre	30 gennaio

5. La causale dei riversamenti di cui sopra dovrà riportare la seguente dicitura "TEFA: trimestre \_\_\_ anno \_\_\_ Comune di \_\_\_"
6. Come stabilito al punto 1 dell'allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011, "la registrazione delle transazioni che non presentano flussi di cassa è effettuata attraverso le regolarizzazioni contabili, costituite da

*impegni cui corrispondono accertamenti di pari importo e da mandati versati in quietanza di entrata nel bilancio dell'amministrazione stessa" e come confermato all'art.3 comma 2 del decreto MEF del 01/07/2020.*

7. Nel caso in cui l'importo del Tributo Tefa da riversare nel periodo di riferimento, comprensivo di interessi e sanzioni, sia, complessivamente, inferiore ad euro 100,00 (al lordo della commissione per la riscossione), il riversamento potrà essere effettuato unitamente all'importo riscosso nel successivo periodo di riferimento ed entro il termine previsto per quest'ultimo. La rendicontazione degli incassi dovrà comunque essere tenuta distinta per periodo di competenza

#### **ART. 6 - MODALITA' E TERMINI DI RENDICONTAZIONE**

1. I Comuni, per il Tefa riscosso direttamente, entro i medesimi termini di riversamento di cui all'articolo precedente, redigono un rendiconto trimestrale contenente almeno le somme riscosse a titolo di Tefa, comprensive di interessi e sanzioni, nel periodo di riferimento, la commissione e i rimborsi trattenuti utilizzando il modello che viene reso disponibile sul sito internet dell'Ente. La Provincia di Piacenza, si riserva di richiedere ogni altro dato che venga ritenuto utile per la contabilizzazione e la gestione attiva del proprio tributo.
2. I Soggetti incaricati dai Comuni al riversamento del Tefa (con esclusione del concessionario nazionale della riscossione, della struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e dei Prestatori di Servizi di Pagamento PagoPA) per il Tefa riscosso direttamente sui propri conti, redigono la seguente rendicontazione utilizzando i modelli che vengono resi disponibili sul sito internet dell'Ente:
  - a. **RENDICONTO TRIMESTRALE:** da presentare entro i medesimi termini di riversamento di cui all'articolo precedente, contenente almeno i dati relativi agli importi riscossi, alla commissione, all'eventuale compenso (oltre IVA) ed ai rimborsi trattenuti per i ruoli nonché i dati relativi ai ruoli/elenchi emessi nel periodo, aggregati per anno di emissione;
  - b. **RENDICONTO ANNUALE – RESA DEL CONTO:** ai sensi dell'art. 93 e 233 del D. Lgs 267/2000 e ai sensi del DPR n. 194/1996 è prevista la rendicontazione entro il 30 Gennaio delle somme riscosse a titolo di Tefa secondo il cd. Mod. 21 DPR 194/1996.
3. I prospetti delle rendicontazioni indicate ai punti precedenti dovranno essere tempestivamente

trasmessi alla Provincia di Piacenza a mezzo pec all'indirizzo provpc@cert.provincia.pc.it, e comunque non oltre i termini sopra individuati.

4. La Provincia di Piacenza può richiedere, entro il termine di cinque anni dalla data di riversamento, opportune verifiche sulle somme incassate dal Comune e/o Soggetto incaricato dal Comune medesimo al riversamento del Tefa e richiedere documentazione integrativa finalizzata all'accertamento ed alla determinazione delle somme di propria competenza.

#### **ART. 7 - SOMME PROVENIENTI DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA (MIUR)**

1. I Comuni devono riversare alla Provincia di Piacenza anche gli importi annuali Tefa derivanti dalle somme eventualmente riconosciute dal M.i.u.r. (art. 33 bis del D.L. 31.12.2007, n. 248 convertito nella legge 28.02.2008, n. 31) per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi e urbani, entro gli stessi termini di riversamento del trimestre solare in cui perviene nella disponibilità di cassa del Comune l'importo medesimo.
2. I riversamenti dovranno essere effettuati a favore della Provincia di Piacenza precisando nella causale: "MIUR-TEFA anno ... Comune di ..."
3. Il Soggetto Passivo provvede a dare tempestiva comunicazione dell'avvenuto riversamento mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: provpc@cert.provincia.pc.it.

#### **ART. 8 - RITARDATO/OMESSO VERSAMENTO**

1. Nel caso i Soggetti Passivi non dovessero rispettare le scadenze fissate per i riversamenti, la Provincia di Piacenza invierà ai Soggetti Passivi inadempienti un sollecito di pagamento valido come messa in mora, all'indirizzo di posta elettronica certificata dello stesso assegnando un ulteriore termine di quindici giorni di calendario decorrenti dalla data di ricevimento del sollecito.
2. Per i Soggetti Passivi che non avranno proceduto totalmente o parzialmente ai riversamenti dovuti a titolo di Tefa a seguito di formale atto di messa in mora inviato tramite PEC come sopra disciplinato, la Provincia di Piacenza procederà alla riscossione coattiva nei confronti dei Soggetti passivi.

3. La riscossione coattiva è attuata secondo le procedure previste dal D.P.R 602/1973, tenuto conto di quanto disposto dai D. Lgs n. 46/1999 e n. 112/1999 se affidata a concessionario del servizio nazionale di riscossione o in alternativa con la procedura di cui al Regio Decreto 639/1910 mediante ingiunzione, se svolta in proprio e comunque utilizzando gli strumenti previsti dalla normativa vigente.
4. Il Comune inadempiente verrà segnalato alla competente sezione della Corte dei Conti.

#### **ART. 9 - DILAZIONI DI PAGAMENTO**

Prima dell'avvio delle procedure per la riscossione coattiva, ai Comuni/Soggetti incaricati dai Comuni medesimi che ne fanno richiesta, la Provincia di Piacenza può concedere dilazioni e rateazioni dei versamenti Tefa dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:

- a. Il Soggetto Passivo deve trovarsi in obiettiva e documentata difficoltà finanziaria (anticipazione di cassa, dissesto, pre-dissesto);
- b. Inesistenza di morosità relative a precedenti dilazioni o rateazioni;
- c. Durata massima:
  - 12 mesi per importi fino a 6.000,00 euro
  - 36 mesi per importi superiori a 6.000,01 euro;
- d. Applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, della misura legale. Nessuna dilazione, o rateazione, potrà essere concessa senza l'applicazione di interessi legali.
- e. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a 10.000,00 euro è necessaria la prestazione di idonea garanzia fidejussoria rilasciata da banche, assicurazioni, intermediari finanziari iscritti agli albi previsti dalla normativa vigente. Si applicano i limiti, le condizioni e le modalità previste per la garanzia fidejussoria prestata ai fini delle partecipazioni a procedure di gara.
- f. Nel caso di debiti di Enti Pubblici Territoriali di cui all'art. 119 Cost. non si applica il punto e) precedente

## ART. 10 - RIMBORSI

1. I Comuni e i Soggetti incaricati dai Comuni medesimi al riversamento del Tefa effettuano i rimborsi ai contribuenti delle somme non dovute a titolo di tributo Tefa, indipendentemente dallo strumento di pagamento utilizzato dal contribuente, anticipando le somme necessarie nel caso in cui gli importi erroneamente pagati dai contribuenti siano già stati riversati alla Provincia di Piacenza. I medesimi sono autorizzati ad effettuare la compensazione, in soli termini di cassa, delle somme anticipate per conto della Provincia di Piacenza con gli importi Tefa del primo versamento utile dovuto, anche pro quota. Nella rendicontazione di cui all'art. 6 del presente Regolamento vanno indicate le suddette somme.

2. La registrazione delle transazioni, non presentando flussi di cassa, è costituita da impegni cui corrispondono accertamenti di pari importo e da mandati versati in quietanza di entrata (Allegato 4.2 Dlgs. 118/2011 e s.m.i. punto uno).

In caso di incapienza del primo versamento utile dovuto e di quelli successivi, anche pro quota, nel corso dell'anno solare, i Comuni e i Soggetti incaricati dai Comuni medesimi al riversamento del Tefa possono presentare istanza di rimborso alla Provincia di Piacenza entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui i rimborsi sono stati effettuati.

3. Ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i., il tributo Tefa è liquidato e iscritto a ruolo dai Comuni contestualmente al prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani comunale con l'osservanza delle relative norme per l'accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni, pertanto la Provincia di Piacenza non intrattiene alcun rapporto diretto con i contribuenti che resta di competenza del Comune o Soggetto Gestore incaricato dal Comune.

4. In relazione ai pagamenti Tefa effettuati mediante versamento unitario previsto all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in caso di errori nella compilazione del modello da parte del contribuente che determinano il riversamento del Tefa al Comune o alla Provincia incompetente, i Comuni e i Soggetti incaricati dai Comuni provvedono in via ordinaria:

- a. in caso di errata indicazione del codice catastale Tari e Tefa, a rimborsare al Comune competente anche la quota Tefa; l'importo Tefa così anticipato viene considerato un rimborso ai sensi del precedente comma 1; il Comune competente riversa il Tefa alla propria Provincia competente;

- b. in caso di errata indicazione dell'anno di riferimento o del codice tributo che determinano il versamento alla Provincia di Piacenza della Tari, oppure del Tefa al Comune, a congruare, in termini di cassa, l'importo Tari spettante con il Tefa trimestralmente incassato da riversare alla Provincia di Piacenza;
- c. in caso di errata indicazione del codice catastale per il solo tributo Tefa, entro il 31 marzo dell'anno successivo, comunicano l'errore riscontrato alla Provincia di Piacenza.

#### **ART. 11 - COMUNICAZIONI ALIQUOTA**

La Provincia di Piacenza renderà noto sul proprio sito internet l'aliquota del tributo ed entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento ne dà comunicazione ai Comuni (art. 2, comma 1, del D.M. del MEF - 1/07/2020).

#### **ART. 12 - OBBLIGHI DEI COMUNI**

1. I Comuni sono tenuti entro i trenta giorni dall'esecutività della pertinente Deliberazione a comunicare la decisione di affidare o modificare l'affidamento della gestione de soggetto tenuto alla riscossione tassa/tariffa raccolta rifiuti;
2. Come indicato all'art.4 comma 3 del presente Regolamento, i Comuni devono sempre, in caso di affidamento a terzi, rendere operativi i contenuti del presente regolamento anche nei confronti del nuovo soggetto affidatario del servizio, con esclusione dei concessionari nazionali della riscossione.

#### **ART. 13 - OBBLIGHI DELLA PROVINCIA**

La Provincia si impegna a:

- a. Comunicare ai Comuni della tassa/tariffa raccolta rifiuti la fissazione dell'aliquota TEFA per l'anno finanziario successivo. in caso di mancata comunicazione si applica l'aliquota adottata per l'anno precedente;
- b. Comunicare ai Soggetti Passivi i riferimenti del conto corrente generale di tesoreria ove effettuare i versamenti nonché le sue eventuali variazioni.

#### **ART. 14 - APPROVAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE**

Il regolamento è approvato con deliberazione non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non ha effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. Se approvato successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione al bilancio, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento (art. 53, comma 16, L. 23-12-2000 n. 388 e s.m.i.).